



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari**

Il Giudice dell'esecuzione  
letta l'istanza del delegato alla vendita dell'8.9.25;

rilevato che il termine per il saldo prezzo non è soggetto a sospensione feriale, per  
come chiarito da Cassazione n. 18421 dell'8 giugno 2022;

che va modifica l'ordinanza di delega nella parte in cui per un mero refuso si  
prevede la detta sospensione;

che l'avviso di vendita dovrà far riferimento a quanto sopra;

che va revocato l'avviso di vendita depositato il 31.7.25, dovendo procedersi a  
nuovo avviso di vendita;

P.Q.M.

Dispone come in premessa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Palermo, 14/09/2025

Il Giudice dell'esecuzione

*Gigi Omar Modica*